



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

Canosa Sannita, 13.10.2023

Oggetto: AVVISO PUBBLICO. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – FONDO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il D.M. del 17/06/1999;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, NR. 445

Visto la nota Regione Abruzzo prot. RA405850 del 4.10.23;

RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale, in possesso dei requisiti minimi fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999 e che non siano titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono presentare domanda di concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, con riferimento all'anno 2022 entro il 03/11/2023.

I suddetti contributi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini d'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (art. 10, co. 2, l. 431/1998).

REQUISITI DI AMMISSIONE:

1. **Cittadinanza** italiana o di stato appartenente all'Unione Europea, (sono ammessi al contributo gli extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale che svolgano regolare attività lavorativa);
2. **Residenza** nel Comune di Canosa Sannita in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
3. **Contratto di locazione regolarmente** registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
Sono Esclusi dai contributi i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98 e chi possiede un patrimonio immobiliare superiore ad € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE);
4. **FASCIA A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi del canone sostenuto, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 (€ 13.659,88 - Circolare INPS n. 120/22) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00
5. **FASCIA B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad € 15.853,63, valore ISE non superiore ad € 18.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può in ogni caso essere superiore ad € 2.325,00;

Non è prevista per la presente annualità la casistica contemplata dall'art. 1 comma 4 D.M. del 13/07/2022, applicata per la precedente annualità.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli dell'anno 2021 mentre per i canoni di locazione occorre far riferimento all'anno 2022.

I limiti di reddito di cui sopra, sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includono componenti diversamente abili e familiari ultrasessantacinquenni.

Il valore dei canoni corrisposti nell'anno 2021 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si precisa che il reddito convenzionale di cui sopra (€ 15.853,63) è utile ai soli fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini del calcolo dell'incidenza canone/reddito si deve fare riferimento al Reddito imponibile (ISE).

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999⁽¹⁾, l'ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.583,63.

Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune dovrà richiedere, in sede di accettazione dell'istanza, una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica fornita da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza; pertanto, nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato.

L'art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Pertanto, analogamente alle disposizioni previste per la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, il Comune ha l'obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta e scomputarla dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art. 11.

Si precisa inoltre di specificare:

- il numero delle mensilità pagate nell'anno 2021, poiché se il canone non è stato pagato per l'intero anno, anche il reddito va rapportato ai mesi di pagamento del canone; (N.B. allegare fotocopie ricevute di pagamento);
- Indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
- Categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie: A1 – A8 e A9);
- Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto stesso; (N.B. Allegare copia del contratto).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Possono fare domanda i conduttori di alloggio ubicati nel territorio di questo Comune, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato;

Le istanze devono pervenire all'ufficio protocollo di questo comune entro le ore 12:00 del giorno 03 novembre 2023; la consegna può essere fatta a mano o tramite posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo: comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento del concorrente;
- b) Per i cittadini extracomunitari, dichiarazione di residenza da almeno dieci anni nel territorio Nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Abruzzo;
- c) Per gli extracomunitari Carta di Soggiorno o permesso di soggiorno di lunga durata;
- d) Certificazione ISEE in corso di validità ed eventuale ISEE Corrente;
- e) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento dei canoni mensili;

Informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Demografico, tel. 0871 93212.

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e ss. L. 241/1990, è la dott.ssa Nicla Iocco.

Al fine della tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, tutte le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente in riferimento al presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Nicla Iocco)

(1) "Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"